



GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA • T. +39 06 91684005
F. +39 0691684028 • gs@fisir.it • gs@pec.fisir.it www.fisir.it

Comunicato Ufficiale n. 49 del 25/05/2023
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY IN LINE
Anno sportivo 2022/2023

CAMPIONATO GIOVANILE U16

Gara del 18 maggio 2023

(ASD HOCKEY EMPOLI cod. 3151 – CV SKATING S.S.D.R.L cod. 3674)

Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati.

Visti gli artt. 1-33 RGD dispone:

2 (due) giornate di squalifica (da scontare nel caso alla prima occasione utile) e ammenda di € 150,00 (centocinquanta,00) a

DARIO GIORGETTI (ASD HOCKEY EMPOLI cod. 3151)

per cattiva condotta avendo al fischio finale prima lanciato in modo violento la propria stecca contro la balaustra, in seguito ha applaudito in segno di derisione l'arbitro dell'incontro nei cui confronti preferiva anche frasi offensive

Visti gli artt. 1-33 RGD dispone:

2 (due) giornate di squalifica (da scontare nel caso alla prima occasione utile) e ammenda di € 150,00 (centocinquanta,00) a

DANIELE CECCOTTI (CV SKATING S.S.D.R.L cod. 3674)

per condotta antisportiva e segnatamente per aver, dopo essersi posizionato dinnanzi alla panchina della squadra avversaria, minato gesti volgari e offensivi (dito medio ecc.) e proferito loro parole offensive

Visto l'art. 31 RGD dispone:

la diffida di squalifica a

STEFANO CARBONCINI (ASD HOCKEY EMPOLI cod. 3151)

che entrava in campo a seguito delle condotte tenute dal giocatore avversario Daniele Ceccotti verso il quale preferiva rimproveri con tono acceso

Visti gli artt. 1-33 RGD dispone:

2 (due) giornate di squalifica (da scontare nel caso alla prima occasione utile) e ammenda di € 150,00 (centocinquanta,00) cadauno a

BERNARDO MECONI (CV SKATING S.S.D.R.L cod. 3674) e RUGGERO MECONI (CV SKATING S.S.D.R.L cod. 3674)

per condotta antisportiva e segnatamente per aver rivolto gesti volgari nei confronti della tifoseria avversaria e per aver proferito loro parole offensive

Visto l'art. 13 RGD dispone:

ammenda di € 300,00 (trecento,00) a

ASD HOCKEY EMPOLI cod. 3151

per condotta dei propri tifosi che insultavano i giocatori della squadra ospite

Si rimanda gli atti alla Procura Federale per valutare la condotta del tesserato
MATTEO CARBONCINI

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey in Line
Avv. Gregorio Stanizzi

